

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

88 – 17383 / 2015

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 29 SEXIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - ATTIVITA' 5.5. ALLEGATO VIII PARTE SECONDA D.Lgs. 152/06 E S.M.I. - ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI NON CONTEMPLATI AL PUNTO 5.4 PRIMA DI UNA DELLE ATTIVITÀ ELENcate AI PUNTI 5.1, 5.2, 5.4 E 5.6 CON UNA CAPACITÀ TOTALE SUPERIORE A 50 MG.

SOCIETA': VERECO SRL

SEDE LEGALE: VIA DONATELLO, 75

10071 BORGARO T.SE

SEDE OPERATIVA: VIA DONATELLO, 55 - 57

10071 BORGARO T.SE

P. IVA: 10227200010

POS. N. 022045

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- la Società VERECO srl in data 07/08/2013 presentava domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 40/98 e s.m.i. relativamente al progetto di "attività di recupero R13, R12 e di smaltimento D15 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." in quanto rientrante nella categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 n. 32 bis "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13a D15, ed all'allegato C lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- con successiva Determinazione del Dirigente del Servizio di Valutazione Impatto Ambientale n. 70-49650/2013 del 04/12/2013, il progetto veniva escluso dalla fase di VIA. Nello stesso provvedimento venivano definite alcune prescrizioni e condizioni a cui il soggetto titolare avrebbe dovuto attenersi in fase di realizzazione progettuale;
- in data 22/10/2014 la società presentava istanza ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in quanto rientrante nell'attività 5.5. dell'Allegato VIII alla parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6

con una capacità totale superiore a 50Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti”;

- in data 05/11/2014 prot. prov.le n. 175088 veniva data comunicazione di avvio del procedimento;
- in data 23/01/2015 si svolgeva la Conferenza dei Servizi, nella quale veniva verificato lo stato di applicazione delle BAT (Best Available Techniques) all’impianto in esame. In tale sede veniva anche data lettura dei pareri pervenuti:
 - Comune di Borgaro T.se, con nota prot. n. 523/4/6/9 del 22/01/2015, esprimeva nulla osta per quanto di competenza.
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota prot. n. 9151 del 21/01/2015 : evidenziava l’art. 4 comma 6 del DPR 151/2011 e l’art 4 commi 6, 7, 8 del DM 7 agosto 2012 per le varianti rispetto alle condizioni di sicurezza antincendio verificate. Lo stesso riportava anche che *“il parere di questo Comando, se dovuto, potrà essere espresso dall’esame di documentazione tecnica prodotta con i criteri e le modalità ex art. DM 7/8/12”*;
- sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi venivano richieste all’azienda alcune integrazioni alla documentazione presentata, come riassunte nella nota prot. n. 20061 del 09/02/2015;
- in data 4/3/2015 con nota di prot. n. 32531 del 4/03/2015 la Società trasmetteva le integrazioni richieste, ritenute esaustive.

PREMESSO INOLTRE CHE

- in data 11/4/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 46/2014 recante “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che individua tra l’altro alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In particolare, all’art. 29 ter lett. m), il decreto dispone che debba essere elaborata una relazione di riferimento prima della messa in esercizio dell’installazione, oggetto di validazione da parte dell’Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 29 sexies comma 9 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come da ultimo modificato dal Decreto sopra richiamato;
- con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/1/2015, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto di aver provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, con apposito Decreto n. 272 del 13/11/2014.

CONSIDERATO CHE:

- dall'esame della documentazione agli atti è emerso che:
 - il progetto è stato sottoposto alla fase preliminare di verifica di VIA prevista dalla L.40/98 e s.m.i., da cui è stato escluso con D.D. n. 70-49650/2013 del 04/12/2013;
 - per quanto concerne gli scarichi idrici e la gestione delle acque meteoriche, dall'attività non origineranno scarichi di acque reflue industriali soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte III.. Inoltre l'attività di gestione rifiuti avverrà esclusivamente all'interno del capannone, pertanto non è stato prodotto il Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche previsto dal Regolamento regionale 1/R del 20/20/2006;
 - per quel che riguarda il Certificato di Prevenzione Incendi, la società ha presentato al Comando Provinciale VVF di Torino il progetto in data 16/06/2014, a cui è seguita successiva approvazione, come attestato dalle integrazioni pervenute dalla società in data 27/05/2015;
 - la Società dichiara di avere in itinere la procedura per il rilascio della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 per il sito in oggetto, ma non ancora ottenuta al momento del rilascio del presente atto;
- nel corso dell'istruttoria sono stati presi a riferimento i BREF (Bat REference Documents) che, a livello europeo, costituiscono, per ciascun settore industriale, i documenti di riferimento per la determinazione delle migliori tecniche disponibili. Tra questi sono stati presi in esame: *"Waste treatments industries"*, *"Emissions from storage"*, *"Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti"*;
- in particolare è stato considerato lo stato di applicazione delle BAT relative a ciascuna matrice ambientale:
 - per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività di **gestione rifiuti**:
 - essa avviene esclusivamente all'interno del capannone;
 - l'attività della Società consiste prevalentemente nello stoccaggio dei rifiuti, con qualche attività di cernita R12 e disassemblaggio dei RAEE;
 - l'attività di disassemblaggio dei RAEE è limitata al raggruppamento dei grandi bianchi, in particolare alle lavatrici, dalle quali vengono estratti i condensatori e i contrappesi in cemento;
 - l'impianto, come da progetto, è sostanzialmente conforme ai requisiti individuati dalle BAT, pertanto non sono necessari adeguamenti impiantistici;
 - per quanto riguarda le **emissioni in atmosfera**:
 - l'attività di gestione rifiuti non comporta emissioni in atmosfera;
 - in merito alla gestione degli **scarichi ed al risparmio idrico**:
 - dall'attività svolta non derivano scarichi industriali;

- per quanto riguarda i **consumi energetici**:
 - non sono emerse particolari criticità, dati i consumi esigui derivanti dall'attività esercitata;
- per quanto riguarda la matrice **rumore**:
 - dalla relazione previsionale di impatto acustico presentata in fase di verifica di VIA, non sono emerse criticità in merito. La società dovrà provvedere ad effettuare una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto, come già prescritto nella D.D. n. 70-49650 del 4/12/2013 di esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale;
- per quanto riguarda la normativa relativa **al rischio di incidenti rilevanti**:
 - secondo quanto dichiarato dal gestore, le sostanze pericolose potenzialmente stoccabili all'interno dello stabilimento risultano sotto soglia rispetto all'ambito di applicabilità del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla parte seconda del presente decreto. In particolare sostituirà l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R12, R13 e D15) degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico previste all'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi della vigente normativa, risulta necessario prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie a copertura dell'attività svolta nel periodo di tempo cui si riferisce il presente provvedimento;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il D.lgs 46/2014 prevede l'obbligo di redazione di una relazione di riferimento, così come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del medesimo decreto, qualora presso l'installazione vengano utilizzate sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione. Con D.M. 272 del 13/11/2014, il Ministero ha individuato le modalità per la valutazione della presenza o meno di sostanze pericolose secondo un'apposita procedura di screening, riportata nel decreto medesimo
- la valutazione prevista dal D.M. 272 del 13/11/2014 è stata richiesta con nota del 09/02/2015 prot. n. 20061, a cui la società ha dato riscontro nelle integrazioni pervenute in data 04/03/2015, prot. n. 32531. Da quanto presentato, la società non risulta soggetta ad obbligo di presentazione della relazione di riferimento;

RILEVATO CHE:

- il gestore ha provveduto a versare gli oneri istruttori, dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., contestualmente alla presentazione dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Borgaro Torinese prescrizioni a carattere igienico sanitario ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934;
- dal punto di vista gestionale, per il sito in oggetto la Società è in procinto di ottenere la certificazione relativa al sistema di gestione ambientale, come previsto all'art. 29 octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, così come fissati in 150 gg, dall'art. 29-quater, comma 10, del D.Lvo 152/06, e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

RITENUTO pertanto di:

- rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Società VERECO S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al sito di via Donatello. 55-57 nel Comune di Borgaro Torinese; la stessa sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R12, R13 e D15) degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto;
- definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprensivo del relativo invio dei dati e dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore come disposto dall'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire che entro 60 giorni dalla data di conoscenza del presente provvedimento vengano presentate idonee garanzie finanziarie tenendo conto dei quantitativi di rifiuti autorizzati, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia del presente atto è subordinata all'avvenuta accettazione delle suddette garanzie da parte della Città Metropolitana di Torino.

VISTI:

- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. 46/2014;
- il D.Lgs. 49/2014;
- il D.Lgs. 188/2008;

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare il Titolo III bis della parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e IPPC e la parte IV in materia di gestione dei rifiuti;
- la Legge 7/4/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" che all'art. 1 comma 16 dispone che la Città Metropolitana subentra alla relativa Provincia in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a partire dal 1 gennaio 2015;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino - Programma 65 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale .

DETERMINA:

- 1) di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Società VERECO S.r.l., con sede legale in Borgaro Torinese, via Donatello 75 e sede operativa in Borgaro Torinese, via Donatello 55-57, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, conformemente a quanto emerso dal verbale di conclusione del procedimento della Conferenza dei Servizi del 23/01/2015 e come previsto dal comma 9 dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e s.m.i.. La stessa sostituisce l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R12, R13 e D15) degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto;
- 2) di stabilire **che entro 60 gg. dalla data della dichiarazione di cui al punto 3** dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Amministrazione provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;

- 3) di **subordinare altresì l'inizio dell'attività all'invio** di una dichiarazione, a firma di professionista abilitato, che attesti che l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto approvato, nonché della comunicazione, dovuta ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella quale deve essere indicata la data di inizio dell'attività autorizzata;
- 4) di stabilire che **entro 30 gg. dalla data di inizio dell'attività, come dichiarata dalla comunicazione di cui sopra**, la società dovrà provvedere ad effettuare una campagna di misurazione del rumore;
- 5) di definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprensivo del relativo invio dei dati e dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore, come disposto dall'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione riportata al precedente punto 1; il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile alla stessa;
- 7) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente, come specificati alla Sezione 5 dell'Allegato. In particolare, tale relazione deve:
 - contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - comprendere un file .xls (o altro database compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso su supporto informatico;
- 8) di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
- 9) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame dell'AIA verrà disposto dall'autorità competente con le frequenze e le modalità individuate al medesimo articolo e pertanto:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

- al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

10) di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di conoscenza innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile. Fanno parte integrante del presente provvedimento gli Allegati A, B e C.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 11/06/2015

SA/RD

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo Guerrini)

ALLEGATO

Sezione 1 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'attività svolta consiste nelle operazioni di recupero R12 e R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi esclusivamente in area coperta, per una capacità massima di stoccaggio pari a:

- rifiuti non pericolosi: 51,5 t
- rifiuti pericolosi: 173,8 t

Rifiuti pericolosi

Su tali rifiuti non sono previste operazioni di defustamento, reimballo o miscelazione.

Per semplicità di gestione, per gli imballaggi pericolosi è autorizzata l'attività di accorpamento di rifiuti aventi analogo CER ma caratteristiche di pericolo differente. Al momento del conferimento, gli imballaggi vengono scaricati all'interno di una vasca metallica a tenuta di dimensioni 2m x 2m e bordo rialzato di cm 5. Eventuali liquidi presenti vengono raccolti all'interno della vasca, mentre gli imballaggi vuoti, intendendo come vuoti gli imballaggi contenenti meno del 5 % in peso di liquido, sono suddivisi in base al materiale di cui sono costituiti (plastica o metallo).

Rifiuti costituiti da RAEE

Viene effettuato il disassemblaggio manuale con asportazione dei condensatori e asportazione del contrappeso in cemento esclusivamente per il raggruppamento *grandi bianchi*, nello specifico *lavatrici*.

Sezione 2 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	Dep. max (t)	Mov.to (t/a)	Area/mod. stocc.	Attività
RAEE non pericolosi	160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	8	1000	A1a/ contenitori su pedane Scaffali	R13 R12
	160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215				
	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135				
RAEE pericolosi	160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	2	50	A1b/ Contenitori su pedane, pedane Scaffali	R13 R12 D15
	160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi	12	910		R13 R12
	200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi				
	200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio				
Toner	080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	4	150	A2/ Contenitori Big bags Pedane	R13 D15
Carboni attivi	061302*	Carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	0,8	50	A6/scatole	D15
Stracci e assorbenti	150203	Stracci e assorbenti non contenenti sostanze pericolose	30	4.500	A11/cassoni Cassonetti	R13
	150202*	Stracci e assorbenti contenenti sostanze pericolose	15	450	Big bags	R13 D15
Rifiuti da veicoli fuori uso	160107*	Filtri dell'olio	4,5	180	A9/Cassonetti Fusti Big bags	R13

Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	Dep. max (t)	Mov.to (t/a)	Area/mod. stocc.	Attività
	160708*	Rifiuti contenenti olio	4,5	180	A9/Big bags	R13
Imballaggi	150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	40	900	A12/cassone	R12 R13 D15
	150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti			A12/big bags fusti	
Terre e rocce	170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	33	600	A4/cassone Big bags	R13 D15
Rifiuti da costruzione e demolizione	170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	6,5	200	A5/big-bags	D15
	170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto	30	250	A5/cassoni Cassonetti Big bags	D15
	170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	6,5	100	A5/big bags	R13 D15
Vernici, colle, solventi non pericolosi	080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	1,5	90	A7/fusti Big bags Piccoli contenitori	R13 D15
	200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	1,5	45	A7/fusti cisternette	R13
Vernici, colle, solventi pericolosi	080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	4,5	90	A7/fusti latte, cisterne cisternette Big bags Piccoli contenitori	R13 D15
	080409*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				
	140603*	Altri solventi e miscele di solventi				
Oli ed emulsioni	130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	3	50	A8/ fusti, cisternette	R13, D15
	130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici				

Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	Dep. max (t)	Mov.to (t/a)	Area/mod. stocc.	Attività
	120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	5	1.500		R13
	130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati				
	130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione				
	130802*	Altre emulsioni				
Pile e batterie	160601*	Batterie al piombo	10	1.000	A3/pedane, scaffali, cassonetti	R13, R12
	200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie				
	160602*	Batterie al nichel-cadmio				R13
Rifiuti gassosi	160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanze pericolose	3	300	A10/big bags	R13 D15

Capacità massima di stoccaggio rifiuti non pericolosi (t)	51,5
Capacità massima di stoccaggio rifiuti pericolosi (t)	173,8
Capacità massima di stoccaggio complessiva (t)	225,3

Sezione 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella documentazione tecnica allegata all'istanza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa dalla Società Vereco S.r.l. con nota pervenuta il 22/10/2014, prot. n. 166666 e successiva documentazione integrativa.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore, si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

- 3.1) Le tipologie di rifiuti per le quali la Società Vereco S.r.l. è autorizzata ad effettuare le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva (operazioni D15 ed R13 degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), cernita e disassemblaggio, R12, sono esclusivamente quelle riportate alla Sezione 2 del presente allegato;
- 3.2) le tipologie di rifiuti, la capacità massima deposito e di trattamento dei rifiuti autorizzati sono quelle dettagliate alla Sezione 2 del presente allegato;
- 3.3) per gli imballaggi pericolosi (CER 150110* e 150111*) è autorizzata l'attività di accorpamento tra rifiuti aventi analogo CER ma caratteristiche di pericolo differente. Al momento del conferimento, gli imballaggi devono essere scaricati all'interno della vasca metallica a tenuta di dimensioni 2m x 2m e bordo rialzato di cm 5. Eventuali liquidi presenti devono essere raccolti all'interno della vasca, mentre gli imballaggi vuoti, intendendo come vuoti gli imballaggi contenenti meno del 5 % in peso di liquido, sono suddivisi in base al materiale di cui sono costituiti (plastica o metallo).
- 3.4) durante le operazioni di conferimento degli imballaggi pericolosi deve essere eseguita una ispezione visiva della vasca metallica di cui al punto precedente. Qualora il livello del liquido risulti superiore a 3 cm, onde evitarne la fuoriuscita, l'addetto deve interrompere le operazioni di conferimento e provvedere all'assorbimento dello stesso mediante apposito materiale assorbente. Il rifiuto così ottenuto dovrà successivamente essere classificato e stoccato in sicurezza in modalità di deposito temporaneo in attesa del successivo conferimento;
- 3.5) nel caso di cernita manuale dovranno essere rispettati i criteri igienico sanitari e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 3.6) è consentito il solo accorpamento di partite omogenee di rifiuti costituiti da imballaggi pericolosi per ottimizzare le successive fasi di movimentazione e trasporto. Non è comunque ammessa la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, così come previsto all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 3.7) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
- senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;
- 3.8) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
- 3.9) i contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto;
- 3.10) tutte le aree interessate dalla messa in riserva e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente mantenute in efficienza; in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione (sia delle aree interne che delle aree esterne).
- 3.11) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale che sia assicurata una agevole manovra dei mezzi di movimentazione e ne sia garantita l'esecuzione in sicurezza;
- 3.12) presso l'impianto dovrà essere presente un dispositivo di rilevazione della radioattività che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rilevamento di sorgenti radioattive, la Società dovrà adottare le procedure previste dal "Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Devono, inoltre, essere effettuati controlli radiometrici sui rottami o materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011 pubblicata sul BUR del 10/11/2011;
- 3.13) i codici CER che identificano rifiuti che possono contenere PCB e essere da essi contaminati (ad es. a titolo non esaustivo i codici CER 160211*, 160213*, 200135*) potranno essere ritirati solo se prodotti successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 24/05/1988 n. 216 che vieta l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi contenenti PCB e PCT. A tal proposito la Società dovrà tenere sempre a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione attestante le verifiche effettuate per assicurarsi dell'assenza di PCB nei rifiuti ritirati;
- 3.14) nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti e a limitare per quanto tecnicamente attuabile la propagazione di emissioni diffuse;

- 3.15) i rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi dovranno essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili;
- 3.16) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per l'eventuale fuoriuscita di liquidi;
- 3.17) il conferimento in impianto di **pile ed accumulatori esausti** deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:
- 3.17.1 deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
 - 3.17.2 nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
 - 3.17.3 i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;
 - 3.17.4 presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
 - 3.17.5 i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;
 - 3.17.6 presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- 3.18) in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:
- 3.18.1 nelle aree di deposito destinate ai RAEE devono essere mantenute visibilmente separate le apparecchiature classificate speciali non pericolose da quelle pericolose;
 - 3.18.2 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;
 - 3.18.3 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

- 3.18.4 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER), lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - 3.18.5 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi compromettendone il successivo recupero. In particolare, il deposito dei RAEE deve essere effettuato in modo da garantire che le apparecchiature particolarmente fragili (tubi fluorescenti, tubi a raggi catodici, apparecchiature contenenti gas refrigeranti) siano conservate intatte in vista delle successive operazioni di messa in sicurezza o di recupero presso terzi;
 - 3.18.6 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature non destinate a disassemblaggio devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
 - 3.18.7 analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- 3.19) i rifiuti costituiti da **gas in contenitori a pressione**, di cui al CER 160504*, in fase di movimentazione:
- 3.19.1 devono essere maneggiati con cautela evitando gli urti violenti tra di loro o contro altre superfici, cadute o altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne l'integrità e la resistenza;
 - 3.19.2 non devono essere sollevati dal cappello, né trascinati, né fatti rotolare o scivolare sul pavimento. La loro movimentazione, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano od altro opportuno mezzo di trasporto;
 - 3.19.3 per sollevare i recipienti non devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene. Eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi o carrelli elevatori devono essere effettuati impiegando esclusivamente le apposite gabbie, o cestelli metallici, o appositi pallets;
- 3.20) i rifiuti di cui al CER 160504* in fase di messa in riserva:
- 3.20.1 non devono essere esposti all'azione dei raggi solari, a temperature superiori a 50°C, a umidità eccessiva né ad agenti chimici corrosivi e non devono essere esposti né raffreddati artificialmente a temperature molto basse;
 - 3.20.2 non devono essere posizionati accanto a montacarichi, sotto palchi di passaggio o in presenza di oggetti pesanti;
 - 3.20.3 devono essere ubicati in luoghi asciutti, freschi, ben areati e privi di sorgenti di calore quali tubazioni di vapore, radiatori, e comunque lontano da luoghi con rischio d'incendio;

- 3.20.4 è vietato immagazzinare nella medesima area recipienti contenenti gas fra di loro incompatibili;
- 3.20.5 i recipienti devono essere tenuti in posizione verticale ed assicurati alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento, quando la forma del recipiente non sia già tale da garantirne la stabilità;
- 3.20.6 non è ammessa la riduzione volumetrica;
- 3.21) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli organi di Vigilanza e Controllo, compreso il Comune di Borgaro T.se, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento; sia inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico;
- 3.22) presso l'impianto devono essere sempre disponibili adeguati mezzi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in materia dal competente comando del Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi qualora dovuto;
- 3.23) il gestore dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento/recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;
- 3.24) la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di AIA, deve essere sempre custodita anche in copia presso la sede operativa di cui all'oggetto.

3.25) CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

Al verificarsi di situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti, fatti salvi gli adempimenti previsti espressamente dalla normativa vigente, dovranno essere adottate le procedure indicate nel piano di emergenza allegato alle integrazioni pervenute in data 4/03/2015 prot. n. 32531. Il piano di emergenza deve, tra l'altro, prevedere:

- la comunicazione tempestiva alle autorità competenti al controllo (Città Metropolitana di Torino, ARPA e Sindaco del Comune sede dell'impianto) contenente la descrizione della problematica occorsa;
- l'indicazione delle procedure che il gestore intende mettere in atto nell'immediato e a medio-lungo termine per evitare o contenere il più possibile l'instaurarsi di situazioni di pericolo per l'ambiente e gli addetti, compresa se necessaria la sospensione delle attività di trattamento rifiuti autorizzate;
- l'indicazione delle cause di quanto occorso e degli accorgimenti tecnici e gestionali che il gestore intende attuare per evitare il verificarsi di analoghe situazioni in futuro.

3.26) MODIFICHE DELL'IMPIANTO O VARIAZIONE DEL GESTORE:

Per le modifiche dell'impianto e per le variazioni del gestore si fa salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..


3.27) CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA':

Il gestore deve comunicare con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) mediante posta elettronica certificata, PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data al recupero/ smaltimento di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento ed alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di gestione rifiuti, secondo un **piano di dismissione** che dovrà essere **inviato** al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione**. Il piano dovrà essere aggiornato contestualmente a rilevanti variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio;

Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere b) e e), il Gestore deve inoltre:

- valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
- eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza alle attività autorizzate.

Sezione 4 - LAY OUT DELL'IMPIANTO



Sezione 5 - PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi degli artt. n. 29 sexies comma 6 e n. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore **deve trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno** i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione integrata ambientale. Tali dati devono essere inviati al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune sede dell'impianto.

5.1 RIFIUTI

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di ciascun rifiuto ritirato nell'anno solare precedente a quello di invio della relazione medesima;
- quantitativo di ciascun rifiuto in uscita dall'insediamento nell'anno solare precedente a quello di invio;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

CONTROLLI PROGRAMMATI DI CUI ALL'ART. 29 DECIES COMMA 3

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3, con frequenza triennale e con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto;
- verifica dell'impatto acustico generato dall'attività tramite l'esecuzione di un rilievo fonometrico nell'arco di validità dell'AIA.